CONVENZIONE
" CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL TRASPORTO SOCIALE"

PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE presso strutture di cura, riabilitative e di degenza sanitarie, collocate nel territorio dell'ECD 20 – a favore di persone con problematiche socio – sanitarie.

TRA

Il COMUNE DI TERAMO, C.F. 00174750679 con sede in Teramo, via Giosuè Carducci, 33, rappresentato:

e

Richiamato il seguente quadro normativo:

- L'art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge Costituzionale 3/2001, di riforma del Titolo V, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per le attività di interesse generale, in base al principio di sussidiarietà;
- D.lgs. 267/2000 che all'art. 119 prevede che gli Enti Locali possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazioni, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- D.lgs. n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali;
- Il D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore l'art. 55, I comma - in attuazione del principio di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed economicità,

prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;

- in particolare l'art. 56 del D.lgs. 117/2017 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui l'art. 1 comma 2, del D.lgs. 165/2001 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservare alle medesime;
- la Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 – ANAC – "Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore";
- Delibera ANAC n. 966 del 14 settembre 2016, che conferma, anche in vigenza del nuovo codice dei contratti, per i servizi sociali che "la scelta del modello di erogazione dei servizi alla persona è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente che be può scegliere di ricorrere al convenzionamento, basato su un modello di dell'accreditamento" a tutte le strutture richieste in possesso dei requisiti richiesti, seguito da appositi accordi contrattuali;
- Il parere del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018 sui requisiti per l'applicazione del Codice del Terzo Settore;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26/06/2020 che radica costituzionalmente e nella normativa Euro Unitaria gli strumenti di co-programmazione e della co-progettazione;
- la Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022 che approva le Linee Guida "indicazioni in materia di affidamenti di Servizi Sociali";

VISTO:

- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore" che ha chiarito la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche nei settore estranei al codice dei contratti pubblici e rientranti nel Codice del terzo settore;
- la Deliberazione ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 di aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO l'art. 6 D.lgs. 36/23 "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa

gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al D.lgs. 117/17, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato";

Dato Atto:
Della Delibera di Delibera di Giunta n. 240 del 24/06/2025 avente ad oggetto "Trasporto sociale prosecuzione delle attività – Avvio Procedimenti ai sensi degli artt. 55/56 D.lgs. 117/17";
La Determina Dirigenziale n.____ di approvazione dell'Avviso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Teramo e gli Enti del terzo settore, come sopra individuati e rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
(Soggetti partner della co-progettazione)

la presente Convenzione viene stipulata tra il Comune di Teramo e le sopra menzionate associazioni;
Per ETS si intendono gli Enti del Terzo Settore che in prima persona gestiscono e conducono le attività di servizio e collaborano con i Servizi Sociali del Comune di Teramo per il raggiungimento delle presenti finalità.

Art. 3
(Oggetto)

la presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione del Trasporto Sociale – recependo gli esiti della co-progettazione, realizzata in seguito all'avviso e della successiva istruttoria e compiuta in sinergia con le associazioni ed enti intervenute.

Art. 4
(Obiettivi)

il Comune di Teramo intende istituire le attività di Trasporto Sociale, consistente nell'accompagnamento presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, collocate all'interno del territorio comunale e all'interno del Comune di Teramo e di Montorio Al Vomano. Il servizio verrà svolto con mezzi propri dell'Associazione.
L'individuazione delle ETS è fatta nel rispetto del principio di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
Gli obiettivi generali del servizio sono:

- favorire l'accesso alle strutture socio-sanitarie, per la cura e la riabilitazione delle persone fragili, con problematiche sociali e sanitarie che si trovino nell'impossibilità di accedere autonomamente o mediante trasporto pubblico.
- Sostenere ed alleviare le famiglie nei compiti di cura dei soggetti fragili e/o malati, mediante l'accompagnamento alle cure;
- sviluppare sul territorio comunale una cultura della solidarietà e del volontariato nella direzione di un welfare generativo di comunità.

Le attività sono rivolte ai cittadini del Comune di Teramo – l'individuazione dei beneficiari avviene dal Servizio Sociale professionale, in base allo stato socio-sanitario e all'ISEE del cittadino.

Art. 5
(impegno dell'associazione)

l'associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato si impegna a:

- far accedere al servizio chiunque sia segnalato dal Servizio Sociale Professionale, senza alcuna discriminazione;
- gli utenti saranno suddivisi tra le associazioni, in modo da garantire la funzionalità delle attività;
- a collaborare con il Comune di Teramo per la migliore realizzazione delle attività;
- a relazionare al Comune di Teramo ogni tre mesi, l'andamento delle attività;
- dare immediata comunicazione al Servizi Sociali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- Comunicare il nominativo di un responsabile del servizio oggetto della presente Convenzione;

Art. 6
(Obblighi del Comune di Teramo)

Il Comune di Teramo comunicherà alle ETS i nominativi degli utenti del servizio, indirizzo ed orari di presa in carico e di rientro (qualora le ETS hanno suddiviso il territorio comunale, si rispetterà per quanto possibile la divisione proposta);
Con l'Autorizzazione del Dirigente dell'Area e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il trasporto potrà essere predisposto anche al di fuori del Comune di Teramo;
potranno essere richiesti, in via eccezionale, trasporti di natura urgente se derivanti da esigenze improvvise non preventivabili;
il Comune darà massima pubblicità e diffusione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 7
(Budget)

Il valore della presente Convenzione è calcolato per un anno al limite massimo di € 145.000,00, (€ 100.000,00 per il trasporto all'interno del Territorio Comunale ed € 45.000,00 per il trasporto verso il Comune di Montorio al Vomano) IVA esente ai sensi dell'art. 10 p. 27 ter DPR 633/72;

In ogni caso ogni Associazione non potrà superare il limite di spesa mensile che gli è stato assegnato;

Si precisa che l'importo è stato assegnato tenuto conto della disponibilità dichiarata in sede di co-progettazione.

sono rimborsati alle associazioni/organizzazioni, in base alle disponibilità finanziarie all'upo previste in bilancio comunale, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti spese ed oneri debitamente documentati::

- carburante e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati nonché eventuali tariffe autostradali;
- assicurazioni – relativa sia agli automezzi – sia al personale volontario impiegato per le attività della presente convenzione;
- l'acquisto di ausili eventualmente prescritti dalla normativa di sicurezza (D.lgs. 81/08);
- Formazione ed altri oneri per il personale;

Precisamente la somma messa a disposizione dall'amministrazione comunale per la durata della convenzione viene definita di seguito:

Le spese eccedenti il rimborso massimo previsto restano a totale carico delle Associazioni;

Art . 8

(Rendicontazione – Rimborso spese – Tracciabilità dei Flussi Finanziari)

la presente Convenzione assume natura compensativa e non corrispettiva, capace di sostenere adeguatamente le associazioni prive di scopo di lucro alla realizzazione del Servizio. Per la natura compensativa gli importi saranno erogati a titolo di rimborso spese dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, nei limiti del budget assegnato.

Al fine dell'erogazione del rimborso l'E.T.S dovranno presentare al Comune di Teramo fattura relativa al servizio, preceduta da documentazione attestante le spese sostenute, con tutti i documenti correlati accompagnate da quietanze che comprovino i pagamenti delle spese indicate.

La liquidazione è subordinata all'acquisizione del DURC regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

L'E.T.S. assumono in relazione alle dichiarazione c/c dedicato, gli obblighi di tracciabilità di flusso finanziari di cui all'articolo 3 della l. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il mancato adempimento comporterà risoluzione immediata dell'accordo. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare immediatamente ogni variazione circa il conto dedicato e sui soggetti legittimati a compiere operazioni sul medesimo.

In adempimento alla Delibera Anac n. 371 del 27 luglio 2022, al fine della tracciabilità dei flussi deve essere indicato il seguente CIG: ___

Art. 9

(Tavolo di Coordinamento)

Per favorire il coordinamento è il monitoraggio è istituito un tavolo tecnico di coordinamento. Ogni parte della presente Convenzione nomina un Responsabile del servizio, al momento della sottoscrizione.

Il tavolo di coordinamento si riunisce a cadenza trimestrale, e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività.

In caso di inadempienza il tavolo di coordinamento può ridefinire le modalità attuative, attribuendo ad altro Ente della presente convenzione specifici obiettivi del servizio.

Art. 10

(Copertura Assicurativa)

Le Associazioni del Terzo Settore sottoscriventi la Convenzione, si assumono ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione e risponderanno dei danni a persone e/o a cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato Il Comune di Teramo da ogni eventuale pretesa risarcitoria.

A tal fine gli ETS sono tenuti ad attivare, con primaria compagni assicurativa un polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso all'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Resta precisato che costituirà onere a carico degli ETS il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Ente attuatore stesso dalle responsabilità si di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle assicurazioni.

Art. 11

(Obblighi per la sicurezza)

E' fatto obbligo agli E.T.S, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Sono a carico degli E.T.S. tutti gli obblighi e gli oneri della normativa vigente in materia di assicurazione antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Gli E.T.S. sono altresì responsabili della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio e devono garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nella presente Convenzione.

Art. 12

(Privacy e Riservatezza)

Ai sensi del D-lgs. 196/2003 e seccessive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio pertanto sono gli ETS e il Comune di Teramo.

Gli ETS dichiarano di operare nel rispetto della normativa Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/03.

Gli ETS tratterranno i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del progetto in qualità di "Responsabile" ai sens i del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196 del 30-06.2006 Regolamento Europero 2016/676) assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguiti.

Alla scadenza del progetto gli ETS restituiranno tutti i dati in suo possesso al Comune di Teramo entro cinque giorni.

Art. 13

(Durata del progetto)

Il servizio ha durata annuale decorrente dalla sottoscrizio della presente convenzione ed ha una durata annuale, è prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno ed in seguito a delibera di Giunta Comunale di confermare del servizio;

Art. 14

(Modifiche al presente atto)

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i Soggetti.

Art. 15

(Inadempimenti – penali – risoluzione del contratto – risarcimento danni)

I contraenti all'atto di stipula della presente convenzione si impegnano a contribuire fattivamente alla realizzazione del servizio nel rispetto di leale collaborazione e dei principi amministrativi.

Nel caso di inadempienza o inosservanze degli obblighi sanciti, il Comune di Teramo inoltrerà tramite PEC diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Trascorso inutilmente il Comune potrà procedere ad applicazione di sanzione o a recesso della presente convenzione.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze il Comune può procedere, tramite invio di Posta Elettronica Certificata, all'erogazione delle seguenti sanzioni:

a) Per reiterati ritardi nello svolgimento o esecuzione del progetto (da € 150,00 ad € 500,00 in relazione alla gravità);

b) Per comportamenti degli operatori resi in violazione dei principi amministrativi (da € 200,00 ad € 600 in relazione alla gravità);

c) per inadempimenti (da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in relazione alla gravità);

d) per inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni vari (€ 500,00 ad € 1.000,00 in relazione alla gravità);

Il Comune di Teramo, in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali, riserva la facoltà di chiedere ai sottoscriventi della presente Convenzione di subentrare in sostituzione della ETS inadempiente.

Il Comune di Teramo, oltre all'applicazione di penali, ha facoltà di esprimere ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenze dell'inadempimento contrattuale.

Art. 16
(Divieto di cessione)

E' fatto divieto di cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione.

Art. 17
(Recesso)

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune di Teramo può eserciate recesso della presente convenzione.
Il recesso dovrà essere comunicato con Posta Elettronica Certificata, con preavviso di 15 giorni.
Resta l'obbligo di indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatosi in danno alle ETS.

Art. 18
(Condizioni di osservanza dei codici di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e del Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 522 del 11/12/2024, l'Ente Attuatore e per i loro tramite, i dipendenti, collaboratori o volontari, si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 19
(Norma Anticorruzione)

I rappresentanti Legali delle ETS firmatarie, dichiarano, ai senti dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 20
(Arbitrato e foro competente)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 – del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 . La registrazione avverrà in caso d'uso.
Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva sarà del Foro di Teramo.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 21
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

Teramo (TE),